

INNOVAZIONE

La manovra economica del governo

I provvedimenti di legge	Decreto – legge n.112 del 25 giugno 2008
TITOLO II	Capo I - innovazione
A cura di Usr Cisl Veneto	

Articolo 2. Banda larga. (aumento della velocità di trasmissione dei dati)

Sono semplificate le regole per realizzare reti per la trasmissione dei dati in fibra ottica, attraverso:

- L'uso senza oneri delle infrastrutture esistenti (pubbliche o in concessione a soggetti pubblici)
- La certezza dei tempi per la valutazione dei progetti, attraverso il silenzio assenso (30 giorni)
- La presentazione alla fine dei lavori del certificato di collaudo finale

Nota in Italia esiste un ritardo cronico (secondo il commissario europeo) nella diffusione della banda larga (ADSL) pari al 17%, rispetto alla media europea che è del 20%. Solo il 45 % delle imprese italiane usa internet per soluzioni di business su internet. Le cause sono da collegare alla limitata concorrenza che esiste tra Telecom e gli altri operatori sul mercato (pari al 35,2%) e al fatto che per accedere ai servizi di fonia sulla rete fissa si deve utilizzare, nell' 86% dei casi, l'infrastruttura dell'operatore ex monopolista. Altro aspetto è l'obsolescenza dell'attuale rete, che risale ancora agli anni 60 e realizzata con il tradizionale doppino in rame. La norma dovrebbe semplificare le normative e i centri decisionali.

Articolo 3. Agevolazioni per le start up. (fase di avvio delle nuove imprese)

Non vengono tassate le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni o azioni di società costituite da non più di 7 anni se rispettano le seguenti caratteristiche:

- Le partecipazioni devono essere possedute da almeno tre anni
- Le plusvalenze devono essere reinvestite (entro due anni) in aziende che svolgono la stessa attività e costituite da non più di tre anni

Nota si tratta di una detassazione delle plusvalenze (differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto) utilizzabile nei primi anni di vita dell'azienda e vincolata al reinvestimento in aziende che svolgono la stessa attività. Si tratta di una forma di sostegno alla fase di avvio di nuove imprese.

Articolo 4. Fondi di investimento.

Saranno costituiti fondi di investimento, a livello nazionale e locale, con la partecipazione di investitori pubblici e privati, finalizzati a:

- Sviluppare programmi di investimento per realizzare iniziative di produzione innovative, anche valorizzando i fondi europei.

Le norme attuative saranno dettate dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto

Nota l'articolo prevede la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione che vedono la partecipazione di investitori pubblici e privati articolati in un sistema integrato tra fondi a livello nazionale e reti di fondi locali. Per un giudizio complessivo bisognerà vedere le norme attuative.

Articolo 6. Internazionalizzazione delle imprese.

Alle imprese italiane che intendono operare su mercati extraeuropei sono concesse agevolazioni finanziarie, nei limiti degli aiuti "minimi" previsti dall'unione europea (200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) stabilisce il fabbisogno finanziario del fondo i termini e le condizioni degli interventi entro 90 giorni.

Nota vengono incentivate le aziende che intendono operare nei mercati extraeuropei, nei limiti consentiti dall'unione europea. Anche per questo articolo sarà opportuno vedere la delibera del Cipe e come saranno ridistribuite su questo punto le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

Considerazione generale: tutte le iniziative individuate in questo capitolo sono ispirate, come dice la Cisl ad una riorganizzazione dell'esistente senza oneri aggiuntivi.